

PARERE 25 GIUGNO 2019

275/2019/I/EEL

AGGIORNAMENTO DEL PARERE DELL'AUTORITÀ 701/2016/I/EEL, RILASCIATO AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER LA CONCESSIONE DI UN'ESENZIONE AD UNA QUOTA DELL'INTERCONNESSIONE IN CORRENTE CONTINUA ITALIA-MONTENEGRO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro sulla costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro con la realizzazione di un partenariato strategico tra gli operatori dei sistemi di trasmissione, del 6 febbraio 2010 (di seguito: Accordo Intergovernativo 2010);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 luglio 2011 239/EL- 189/148/2011;
- il decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 maggio 2019, 239/EL-189/148/2011-VOL3 recante una ulteriore voltura

dell'autorizzazione già rilasciata alla Società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con decreto 239/EL- 189/148/2011 del 28 luglio 2011;

- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009;
- la deliberazione dell'Autorità 40/2013/R/eel del 31 gennaio 2013;
- il parere dell'Autorità 701/2016/I/eel dell'1 dicembre 2016 (di seguito: parere 701/2016/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 338/2018/I/eel del 14 giugno 2018 riguardante l'aggiornamento del parere 701/2016/I/eel (di seguito: deliberazione 338/2018/I/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 587/2013/R/eel, del 13 dicembre 2013;
- l'istanza di esenzione per una quota di 300 MW della capacità del più ampio progetto di interconnessione tra Villanova (nel comune di Cepagatti, Pescara) e Lastva in Montenegro, (di seguito: progetto o interconnessione "Villanova-Lastva") presentata dalla società Monita Interconnector S.r.l (di seguito: Monita) al Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 ottobre 2015;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), del 23 novembre 2015 all'Autorità (prot. Autorità 35581 del 27 novembre 2015);
- la lettera della società Monita del 26 gennaio 2016 all'Autorità (prot. Autorità 2345 del 27 gennaio 2016);
- gli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN relativi agli anni 2017 e 2019 (di seguito: schemi di Piano 2017 e 2019) e l'analisi costi-benefici del secondo polo del collegamento di interconnessione tra Italia e Montenegro, disponibili ai fini di consultazione pubblica sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione del Ministero del 17 maggio 2018 prot. Autorità 16090 del 18 maggio 2018;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2019 prot. Autorità 13988 del 28 maggio 2019 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32 della legge 99/09 attribuisce a Terna il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*", a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi. Il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che i soggetti investitori siano selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara. La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente ai clienti finali, anche raggruppati in forma consortile, titolari di un punto di prelievo ciascuno con

potenza impegnata fino a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minor prelievo su base annua) e disposti a ridurre il proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;

- l'articolo 32 sopra richiamato, al comma 6, prevede, inoltre, l'applicazione di misure transitorie volte a consentire ai soggetti investitori terzi di ottenere anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture;
- in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 32, Terna ha provveduto a pubblicare, in data 4 dicembre 2009, un avviso per la selezione dei soggetti che intendevano sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione (di seguito: Assegnatari). Al termine della suddetta selezione, sulla frontiera Italia-Nord Africa sono risultati assegnatari 4 clienti industriali per complessivi 300 MW;
- a seguito della rinuncia di uno dei quattro clienti industriali di cui al precedente alinea, ai sensi della legge 41/10, Terna ha espletato nel corso del 2010 una nuova procedura di selezione di clienti finali per l'allocatione della quota di capacità oggetto di rinuncia e che a seguito di tale procedura sono risultati complessivamente selezionati 43 Assegnatari operanti principalmente nei settori della produzione e lavorazione dell'acciaio, della carta e della chimica;
- in ragione delle difficoltà di realizzazione della prevista connessione con il Nord Africa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato Terna al trasferimento della capacità assegnata ex articolo 32 della legge 99/09 dalla frontiera del Nord Africa alla frontiera con il Montenegro;
- nessuno degli Assegnatari detiene una presenza rilevante nei mercati elettrici italiano e balcanico in quanto solo 23 di essi hanno una attività in tali mercati principalmente legata all'ottimizzazione del proprio approvvigionamento per il tramite di autoproduzione e attività all'ingrosso;
- nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 32 della Legge 99/2009, gli Assegnatari si sono impegnati pertanto a stipulare un contratto di mandato a Terna (o altra società del gruppo Terna) per la realizzazione e gestione di una quota parte della linea di interconnessione "Villanova-Lastva", per una potenza pari a 300 MW;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della Legge 99/09, il perfezionamento del predetto contratto di mandato è subordinato all'ottenimento dell'esenzione;
- in particolare l'articolo 1, comma 833, della legge di stabilità 2016 obbliga gli Assegnatari a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector* oggetto dell'esenzione entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione stessa, a pena di decadenza dal diritto di poter usufruire della capacità loro assegnata tramite la sopra richiamata procedura di selezione espletata da Terna, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna;

- gli Assegnatari hanno pertanto incaricato la società Monita, costituita da Terna e il cui capitale sociale è detenuto al 95% dalla stessa Terna e al 5% da Terna Rete Italia, di presentare una richiesta di esenzione per l'interconnessione Villanova–Lastva;
- la società Monita ha presentato al Ministero in data 8 ottobre 2015 un'istanza di esenzione dal regime di accesso di terzi, dalla regolazione tariffaria, dalle regole relative alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione e dalle regole relative all'*unbundling*;
- l'esenzione è stata inizialmente richiesta per una quota di potenza pari a 300 MW, generata dal progetto "Villanova-Lastva", e per un periodo pari a 10 anni;
- il progetto "Villanova-Lastva" prevedeva inizialmente la realizzazione di due elettrodotti in corrente continua (HVDC - *High Voltage Direct Current*) con una potenza nominale complessiva di 1200 MW;
- con lettera 23 novembre 2015, il Ministero ha inviato all'Autorità la suddetta istanza di esenzione, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005;
- secondo quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11, con il parere 701/2016/I/eel l'Autorità ha rilasciato al Ministero un parere positivo in merito alla concessione dell'esenzione nei termini richiesti dalla società Monita ritenendo tuttavia necessario che:
 - a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca effetti, l'intero capitale sociale della società Monita sia ceduto agli Assegnatari secondo il criterio *pro-quota*, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno durante la sopra richiamata procedura di selezione indetta da Terna;
 - l'interconnessione "Villanova–Lastva" sia gestita in modo integrato e pertanto che la società Monita stipuli un contratto tecnico con Terna, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione, che garantisca a Terna la gestione della sezione oggetto di esenzione come se la stessa Terna ne fosse la proprietaria, secondo quanto disposto dall'Autorità in attuazione dell'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 93/11;
 - la gestione commerciale della capacità oggetto di esenzione sia disciplinata da uno specifico contratto tra Terna e Monita, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione;
 - in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, al termine dell'esenzione la proprietà della sezione del progetto "Villanova-Lastva" oggetto di esenzione sia trasferita a Terna;
 - il valore del trasferimento a Terna, al termine del periodo di esenzione sia determinato sulla base del costo storico dell'infrastruttura, come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per *asset* regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli

previsti dalle metodologie applicate per equivalenti *asset* regolati e comunque sulla base di costi *standard* efficienti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 17 maggio 2018, il Ministero ha inviato, all'Autorità, un aggiornamento dell'originaria istanza di esenzione presentata dalla società Monita (di seguito: nuova istanza di esenzione) richiedendo all'Autorità di valutare l'opportunità di modificare il parere 701/2016/I/eel;
- l'istanza di esenzione trasmessa all'Autorità con la comunicazione 17 maggio 2018 si differenziava dalla prima istanza esclusivamente con riferimento alla quota di capacità richiesta in esenzione da parte della società Monita - 150 MW - la metà esatta della capacità di cui all'istanza originaria.
- l'Autorità ha aggiornato il proprio parere 701/2016/I/eel con deliberazione 338/2018/I/eel;
- la nuova istanza di esenzione trasmessa all'Autorità con la comunicazione 27 maggio 2019 si differenzia dalla prima istanza principalmente con riferimento alla quota di capacità richiesta in esenzione da parte della società Monita - 200 MW - due terzi della capacità di cui alla richiesta originaria;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Accordo Intergovernativo 2010 prevede che l'80% della capacità complessiva della futura interconnessione Italia-Montenegro sia attribuito al sistema elettrico italiano e che il restante 20% sia attribuito al sistema elettrico montenegrino;
- la nuova potenza richiesta in esenzione è comunque inferiore alla potenza che, ai sensi dell'Accordo Intergovernativo 2010, è previsto rimanga nella disponibilità del sistema elettrico italiano a seguito della messa in servizio dell'interconnessione;
- nello schema di Piano 2017 Terna ha presentato per la prima volta la rimodulazione del progetto "Villanova-Lastva" prevedendo l'entrata in servizio di una prima sezione (primo polo da 600 MW) entro il 2019 e la realizzazione della seconda sezione (secondo polo per ulteriori 600 MW) entro il 2026;
- lo schema di Piano 2019 indica che il costo di investimento stimato per l'intera interconnessione tra Italia e Montenegro, inclusa la quota parte *interconnector*, è pari a 1150 milioni di Euro, mentre l'analisi costi-benefici del solo secondo polo indica che il costo di investimento per il solo secondo polo è pari a 362 milioni di Euro;
- l'allegato alla comunicazione 27 maggio 2019 indica che il costo di investimento a carico di Monita è pari a circa 240 milioni di Euro, i costi operativi sono stimati in circa 3 milioni di euro all'anno e che le quote annuali di ammortamento in ciascun anno dal 2020 al 2029, cioè fino al trasferimento a Terna sulla base del criterio del costo storico rivalutato al netto degli ammortamenti, sono stimate da Terna a 6,1 milioni di euro;

RITENUTO CHE:

- l'unica modifica proposta nell'istanza di aggiornamento dell'esenzione, ovvero la nuova quota di capacità richiesta, non modifichi nella sostanza i parametri tecnico-economici dell'investimento oggetto di esenzione, comportando una riduzione tanto dei costi di investimento quanto dei ricavi attesi rispetto a quanto previsto nel parere 701/2016/I/eel;
- la verifica positiva dei criteri per il rilascio dell'esenzione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto 21 ottobre 2005 già svolta nel parere 701/2016/I/eel sia pertanto da confermare;
- la nuova capacità richiesta in esenzione sia coerente con la rimodulazione del progetto di interconnessione Italia-Montenegro presentata da Terna a partire dallo schema di Piano 2017, che prevede il differimento della realizzazione del secondo polo del collegamento in corrente continua;
- la concessione dell'esenzione per un periodo pari a 10 anni a partire dall'avvio dell'attività commerciale dell'infrastruttura, risponda al principio di attuazione del riequilibrio a favore dei clienti finali diversi dai soggetti investitori selezionati da Terna, degli eventuali vantaggi economici originati dalle misure transitorie sopra richiamate previste dall'articolo 32, comma 6, della legge 99/09

DELIBERA

1. di confermare il parere favorevole nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al parere dell'Autorità 701/2016/I/eel richiamate in motivazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005, al rilascio alla società Monita Interconnector S.r.l. di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi della durata di 10 anni per una capacità di importazione e esportazione pari a 200 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione "Villanova-Lastva" spettante al sistema elettrico italiano;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini